

Treviso, 04 aprile 2022

Ai Dirigenti scolastici
di Treviso

e, p. c. Al Dirigente
dell'Ufficio VI - USR Veneto
Ambito Territoriale di Treviso
segreteria.tv@istruzione.it

Oggetto: Utilizzazione in attività di supporto alla istituzione scolastica del personale docente non vaccinato
– Nota M.I. n. 620 del 28.03.2022 e nota M.I. n. 659 del 31.03.2022 –
– **Precisazioni concernenti le ulteriori indicazioni ministeriali e DIFFIDA.**

Si interviene nuovamente per puntualizzare alle SS.LL. le illegittime interpretazioni del D.L. 24/2022 riportate nelle note del Ministero dell'Istruzione citate in oggetto.

Nella fattispecie, rispetto all'obbligo vaccinale dei docenti, il decreto legge n. 24 del 24.03.2022 riporta semplicemente che "L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica."

Pertanto, quanto riportato dalla nota del M.I. n. 620 del 28.03.2022, circa i docenti non vaccinati, risulta essere una forzata applicazione del D.L. 24/2022 laddove stabilisce che "A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento".

In aggiunta a ciò, la previsione della nota n. 659 del 31.03.2022 di imporre ai sopra citati docenti che "la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all'insegnamento", non può che essere considerata frutto di fantasiose assimilabilità e operazioni analogiche che non trovano alcun fondamento giuridico o contrattuale.

Come pure le funamboliche analogie e assimilabilità dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione, cui la nota 659 del 31.03.2022 fa riferimento, hanno il solo scopo di giustificare la violazione delle norme di legge e contrattuali che regolano l'attività lavorativa dei docenti.

Va ricordato, inoltre, per quanti non ne sono a conoscenza, che il personale docente non vaccinato e in possesso del green base non può essere considerato temporaneamente inidoneo per motivi salute, per il semplice fatto che tale stato non risulta in alcun verbale rilasciato dalla competente Commissione Medica di Verifica del MEF.

Per quanto sopra esplicitato, si ribadisce che il personale docente non vaccinato non può essere utilizzato per un numero di ore di servizio superiore a quello di cattedra, né tanto meno essere considerato al pari del personale temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

Lo SNALS di Treviso diffida le SS.LL. dall'applicare nei confronti dei docenti non vaccinati le indicazioni ministeriali riportate nelle note 620 e 659 già citate, avvertendo che saranno supportate dal sindacato le azioni legali al fine di ottenere il giusto riconoscimento economico per il maggior numero di ore lavorative imposte a detto personale.

Cordiali saluti

Il Segretario provinciale
f.to Prof. Salvatore Auci